

*Termine d'opposizione: 26 settembre 1962*

---

## LEGGE FEDERALE

concernente

### **l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche**

(Del 22 giugno 1962)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 69 e 64 *bis* della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,

*decreta:*

Art. 1

Principio.

La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

Art. 2

Campo d'applicazione  
1. Ricerche.

<sup>1</sup> La Confederazione sussidia i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.

<sup>2</sup> Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.

Art. 3

2. Altri provvedimenti.

<sup>1</sup> Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:

- a. la poliartrite cronica,
- b. la spondiloartrite anchilosante;
- c. l'artrosi e la poliartrosi;
- d. la spondilosi e la spondiloartrosi;

- e. la periartrite e la periartrosi;
- f. la tendoperiostite e la tendinosi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l'apparato motore.

#### Art. 4

<sup>1</sup> La Confederazione concede i sussidi dopo aver udito le autorità competenti cantonali e alle condizioni seguenti: Sussidi.

- a. per provvedimenti e istituzioni di divulgazione circa la natura, i pericoli e la prevenzione delle malattie reumatiche, oppure diretti a consigliare e aiutare le persone che ne sono affette;
- b. per costruire, trasformare, riattare case di cura, cliniche, reparti speciali d'ospedali, di policlinici e d'istituti fisioterapici per reumatici, istituti popolari di terapia balneare in quanto curino simili malati;
- c. per le spese annuali d'esercizio delle case e istituti menzionati nella lettera b, in quanto curino le persone affette da reumatismi.

<sup>2</sup> I sussidi federali sono concessi soltanto agli istituti fondati da Cantoni, Comuni, casse-malati riconosciute, associazioni di tali casse o da opere d'assistenza privata e amministrati secondo il principio della pubblica utilità. Questa norma vale anche per i provvedimenti e le istituzioni menzionati nel capoverso 1, lettera a.

<sup>3</sup> In generale, i sussidi sono assegnati ai Comuni, alle casse-malati riconosciute, alle associazioni di tali casse e alle opere d'assistenza privata, soltanto a condizione che i Cantoni concorrano con un ammontare almeno uguale. A questa norma può essere derogato per tenere conto della capacità finanziaria dei Cantoni. Se ragioni speciali lo giustificano, i contributi di terzi potranno essere computati con quelli cantonali o supplirvi.

<sup>4</sup> La Confederazione può sussidiare, senza una corrispondente prestazione dei Cantoni o di terzi, gli organismi che, per statuto, si adoperano in tutta la Svizzera nella lotta contro il reumatismo.

#### Art. 5

La Confederazione assegna i sussidi seguenti:

Aliquote.

- a. per i lavori scientifici e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite, previsti nell'articolo 2, fino al 50 per cento delle spese provate e riconosciute;

- b. per i provvedimenti, le istituzioni e gli istituti menzionati nell'articolo 4, capoverso 1, lettere *a* e *b*, dal 20 al 25 per cento delle spese provate e riconosciute;
- c. per le spese annuali d'esercizio secondo l'articolo 4, capoverso 1, lettera *c*, dal 10 al 12 per cento delle spese nette;
- d. per gli organismi menzionati nell'articolo 4, capoverso 4, dal 25 al 50 per cento delle spese provate e riconosciute.

#### Art. 6

- Restituzione. <sup>1</sup> Può essere chiesta la restituzione dei sussidi concessi a torto.
- <sup>2</sup> Se un istituto secondo l'articolo 4, capoverso 1, lettera *b*, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi venti anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev'essere parzialmente restituito.

#### Art. 7

- Prescrizione. <sup>1</sup> I diritti spettanti alla Confederazione in virtù dell'articolo 6 si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno in cui gli organi competenti ne hanno avuto cognizione, ma, il più tardi, in 10 anni dal giorno in cui sono sorti. Se la pretesa deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.
- <sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione; essa è sospesa fin tanto che l'obbligato non può essere escusso in Svizzera.

#### Art. 8

- Disposizioni d'applicazione. Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale, la nozione di spese nette e spese riconosciute secondo l'articolo 5, e il calcolo delle somme da restituirsi.

#### Art. 9

- Disposizioni penali. <sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sè o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.
- <sup>2</sup> È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero.
- <sup>3</sup> Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

## Art. 10

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.

Disposizioni  
finali e transitorie.

<sup>2</sup> Il sussidio previsto nell'articolo 5, capoverso 1, lettera *b*, può essere assegnato agli istituti menzionati nell'articolo 4, capoverso 1, lettera *b*, anche se la costruzione, la trasformazione o il riattamento sia stato principiato innanzi l'entrata in vigore della presente legge, purchè siano adempiute le condizioni stabilite nell'articolo 4 e il Dipartimento federale dell'interno abbia approvato i piani e gli stati di previsione, prima dell'inizio dei lavori, e poscia, il conto finale.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser**

---

Data della pubblicazione: 28 giugno 1962.

Termine d'opposizione: 26 settembre 1962.

*Termine d'opposizione: 26 settembre 1962*

---

## LEGGE FEDERALE

concernente

### il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana

(Del 15 giugno 1962)

---

#### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31 *bis*, 32 e 64 *bis* della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 1962,

*decreta:*

#### Art. 1

Scopo.

Nei limiti delle disposizioni seguenti, la Confederazione prende i provvedimenti per garantire la vendita del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane, per migliorare l'allevamento e per promuovere la ripartizione del lavoro fra il piano e la montagna nel settore dell'allevamento e della tenuta del bestiame, in modo che i prezzi del bestiame d'allevamento e da reddito di buona qualità siano, in generale, tali da coprire i costi di produzione nel senso della legge federale del 3 ottobre 1951<sup>1)</sup> concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura).

#### Art. 2

<sup>1</sup> Allo scopo di migliorare l'allevamento, la Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni per la macellazione di bestiame d'allevamento inetto e di bestiame d'allevamento e da reddito giovane

Azioni di  
eliminazione  
nelle regioni  
montane.

---

1) RU 1953, 1133; 1951, 456, 1426; 1958, 688; 1959, 152, 590; 1960, 1335.

di qualità inferiore nelle regioni montane. Da una data stabilita dal Consiglio federale, i Cantoni limitano i sussidi, per ogni azienda, a un lasso di tempo e a un determinato numero di animali. I beneficiari devono aderire al servizio d'assistenza tecnica di economia del bestiame conformemente all'ordinanza del 29 agosto 1958<sup>1)</sup> concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto. Nessun sussidio è concesso per il bestiame che, già alla nascita, è inetto all'allevamento.

<sup>2</sup> Allo scopo di prevenire difficoltà di smercio, la Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni per la macellazione di bestiame d'allevamento e da reddito nelle regioni montane.

<sup>3</sup> Le prestazioni della Confederazione, conformemente ai capoversi 1 e 2, variano secondo le capacità finanziarie dei Cantoni, dal 70 al 90 per cento dei sussidi pagati.

<sup>4</sup> Le azioni di eliminazione sono eseguite dai Cantoni.

### Art. 3

<sup>1</sup> Allo scopo di promuovere la vendita di vacche gravide e manze, di montagna, idonee all'iscrizione nel libro genealogico, la Confederazione assegna ai detentori di bestiame nel piano, sussidi per la macellazione di vacche d'allevamento e da reddito giovani allevate nelle regioni montane, qui acquistate entro un determinato termine prima della loro eliminazione e rivelatesi poi di qualità inferiore.

Azioni di eliminazione fuori delle regioni montane.

<sup>2</sup> La Confederazione può parimente assegnare i sussidi, previsti nel capoverso 1, per le vacche delle regioni del piano che sono attigue a quelle montane, praticano l'allevamento per tradizione e mandano regolarmente le loro mandre all'alpeggio.

<sup>3</sup> Qualora lo smercio del bestiame d'allevamento e da reddito sia gravemente compromesso, la Confederazione può parimente assegnare i sussidi, previsti nel capoverso 1, per le vacche che non sono state allevate nelle regioni montane ma che sono state sostituite, entro un termine determinato, con gli animali di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> È riservato l'articolo 52 della legge sull'agricoltura.

<sup>5</sup> La Confederazione affida queste azioni ai Cantoni o alle organizzazioni idonee.

1) RU 1958, 629. 816; 1960, 957; 1961, 240.

## Art. 4

Acquisti destinati ad alleviare il mercato.

<sup>1</sup> Per impedire che lo smercio del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane incontri difficoltà, la Confederazione può assumere le perdite subite nell'utilizzazione di animali acquistati, o ritirati per la vendita, presso allevatori di montagna in mercati, concorsi, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche. L'acquisto e l'utilizzazione avvengono secondo le istruzioni federali.

<sup>2</sup> La Confederazione può agevolare, con sussidi, lo smercio di determinati animali delle regioni montane destinati all'ingrasso.

<sup>3</sup> La Confederazione affida questi provvedimenti ai Cantoni o alle organizzazioni idonee. Essa può loro anticipare i fondi necessari.

## Art. 5

Propaganda.

La Confederazione può assegnare alle organizzazioni incaricate sussidi dal 70 al 90 per cento delle spese di propaganda generale in favore della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane.

## Art. 6

Azioni straordinarie in favore delle regioni montane.

In quanto i provvedimenti previsti negli articoli 2 e 4 non bastino, la Confederazione può, con sussidi graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, assumere dal 50 al 70 per cento delle spese cagionate da azioni straordinarie di soccorso organizzate dai Cantoni in favore delle regioni montane mancanti di foraggio per siccità, intemperie o altri eventi naturali o per sequestri di polizia epizootica. Entrano, soprattutto, in considerazione:

- a. l'assegnazione di sussidi per l'acquisto e il trasporto di fieno, altri foraggi e paglia;
- b. l'agevolazione del trasferimento, specialmente d'inverno, di animali nelle regioni meglio approvvigionate di foraggi, con sussidi per il trasporto e per il foraggiamento.

## Art. 7

Esportazione di vitelli di allevamento.

Il Consiglio federale può assoggettare a un permesso o vietare l'esportazione di vitelli d'allevamento.

## Art. 8

Altri provvedimenti.

Consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, la Confederazione può prendere altri provvedimenti analoghi per promuovere lo smercio del bestiame di montagna.

## Art. 9

<sup>1</sup> Allo scopo di promuovere lo smercio di bestiame bovino, caprino e ovino d'allevamento e da reddito delle regioni montane, la Confederazione può assegnare sussidi per le spese di trasporto di animali venduti entro la zona d'espansione della razza. Essa può parimente agevolare il trasporto di pecore da macello delle regioni montane.

Agevolazioni di trasporto.

<sup>2</sup> La Confederazione può assegnare sussidi per le spese di trasporto, dal luogo dell'esposizione a quello di destinazione, di animali d'allevamento acquistati nei mercati-esposizione riconosciuti di cavalli, bestiame bovino e bestiame minuto.

<sup>3</sup> La Confederazione può assegnare sussidi per le spese di trasporto di cavalli d'allevamento e da reddito acquistati nei mercati del Giura o di altre regioni con allevamento di cavalli e spediti subito fuori di queste regioni.

## Art. 10

<sup>1</sup> Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione promuove la vendita della lana di pecora.

Vendita della lana di pecore indigene.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle forniture di drappi d'uniforme e di altri articoli di lana alle intendenze del materiale e agli stabilimenti in regia della Confederazione come anche agli arsenali cantonali, l'industria laniera può essere tenuta a ritirare lana indigena allo stesso prezzo di quella importata di uguale qualità.

## Art. 11

<sup>1</sup> Per l'applicazione dei provvedimenti previsti negli articoli 2, 3, 4 e 8, è tenuto conto delle condizioni del mercato del bestiame da macello. La presentazione per la vendita è pubblica e la libera concorrenza fra i compratori garantita.

Disposizioni comuni.

<sup>2</sup> La Confederazione può subordinare le sue prestazioni a condizioni e oneri e limitarle nel tempo.

## Art. 12

I mezzi finanziari, per sopperire alle spese cagionate alla Confederazione dall'esecuzione della presente legge, avantutto sono prelevati dal prodotto dei soprapprezzi riscossi conformemente all'articolo 19 della legge sull'agricoltura, nella misura in cui esso non sia più usato per gli scopi previsti nella legislazione agricola, e poi, se tale prodotto è insufficiente, saranno attinti alle risorse generali della Confederazione.

Finanziamento.

## Art. 13

Applicazione della legge sull'agricoltura.

Gli articoli 2, 18, 29, 52, 57, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116 e 120 della legge sull'agricoltura sono applicabili per analogia.

## Art. 14

Nuove disposizioni penali della legge sulla agricoltura.

<sup>1</sup> L'articolo 111 della legge sull'agricoltura è completato, dopo il comma 4, con il seguente comma:

«chiunque contravviene alle prescrizioni sulla fecondazione artificiale emanate in virtù dell'articolo 51».

<sup>2</sup> L'articolo 112, capoverso 1, della legge sull'agricoltura è completato, dopo il comma 2, con il seguente comma:

«chiunque intenzionalmente, senza permesso, preleva seme da un animale domestico, lo importa o ne fa commercio, chiunque lo cede a persone non autorizzate a effettuare la fecondazione artificiale e chiunque, senza permesso, effettua o fa effettuare la fecondazione artificiale».

## Art. 15

Entrata in vigore ed esecuzione.

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Alla stessa data è abrogato il decreto federale del 13 dicembre 1957<sup>1)</sup> concernente il promovimento della vendita, nel paese, di bestiame d'allevamento e da reddito e della lana.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 giugno 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 giugno 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

1) RU 1958, 461.

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 giugno 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 28 giugno 1962.

Termine d'opposizione: 26 settembre 1962.

## **Legge Federale concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (Del 22 giugno 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.06.1962
Date	
Data	
Seite	948-957
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 579

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.